

**STATUTO  
ESEM-CPT  
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Costituzione, sede, durata ed ambito di competenza**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra Assimpredil Ance, Associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza, aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, è stato costituito l'Ente bilaterale paritetico territoriale **unificato** per la formazione e la sicurezza per l'industria edilizia ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, denominato ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA, di seguito per brevità ESEM-CPT.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento, nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dei fini istituzionali previsti dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, **nell'ambito della formazione e della sicurezza.**

ESEM-CPT, **negli stessi ambiti della formazione e della sicurezza**, è altresì strumento di attuazione dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ad affini e degli accordi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali Feneal-UIL, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e dalle Associazioni datoriali nazionali e territoriali maggiormente rappresentative dell'artigianato e delle cooperative, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualora i contratti e gli accordi nazionali o territoriali di cui al comma che precede riguardino istituti non previsti dalla regolamentazione nazionale tra ANCE e Federazione dei lavoratori (Feneal - Filca - Fillea) ovvero non previsti dai contratti collettivi ed accordi territoriali sottoscritti da Assimpredil Ance e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, la loro attuazione da parte di ESEM-CPT, avverrà solo previa intesa con quest'ultime Parti sociali territoriali.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e svolge le funzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto.

Le norme di costituzione e le norme statutarie di ESEM-CPT sono stabilite esclusivamente da Assimpredil Ance e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi e degli accordi stipulati a livello nazionale tra ANCE e Federazione dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL).

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

*per*

*[Signature]*

ESEM-CPT ha sede in Milano, via Newton n 3, e svolge la propria attività nel territorio delle province Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La sua durata è indeterminata nel tempo.

## **Art. 2 Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia**

ESEM-CPT fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni (S.B.C.), secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.

Nelle more della costituzione dell'S.B.C. ad opera delle Organizzazioni nazionali indicate al comma che precede, l'Ente sarà coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali.

ESEM-CPT verrà inserito nell'apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.

ESEM-CPT mantiene tutti i requisiti, già in capo ad ESEM, necessari per l'accreditamento dell'ente presso la Regione Lombardia in materia di servizi formativi e di servizi per il lavoro.

ESEM-CPT si impegna ad attuare le disposizioni previste dai Ccnl di settore inerenti gli ambiti di competenza dell'Ente stesso, secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, e a dare seguito nel proprio territorio agli indirizzi generali e alle linee guide operativi emanati dagli Enti nazionali di riferimento, sopra citati.

## **Art. 4 Scopi statutari**

L'Ente, **nell'area della formazione**, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per gli addetti al settore delle costruzioni, anche successivamente alla perdita involontaria del loro posto di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro, dando impulso alla formazione professionale come mezzo essenziale per lo sviluppo della professionalità degli addetti al settore delle costruzioni al fine di acquisire, migliorare, perfezionare ed riqualificare le loro capacità professionali ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Pertanto l'Ente progetta, programma e gestisce le attività di formazione professionale nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, in relazione alla domanda di formazione proveniente dal settore delle costruzioni, nel rispetto dei parametri per i costi della formazione di volta in volta stabiliti dai contratti collettivi ed accordi nazionali tra Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e stabiliti dai contratti collettivi e accordi



territoriali tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

All'uopo l'Ente sviluppa ogni attività di ricerca e di promozione ed ogni iniziativa utile allo scopo.

L'Ente eroga i servizi per il lavoro.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla c.d. Borsa Lavoro dell'Edilizia, quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.

L'Ente può fornire consulenze e servizi alle imprese in materia di formazione professionale degli addetti, nonché accogliere incarichi dalle imprese per l'organizzazione di attività formative specifiche.

L'Ente cura i rapporti con la Regione Lombardia, altri Enti pubblici ovvero Enti privati, le Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le imprese e le istituzioni di formazione. L'ente è altresì accreditato presso la Regione Lombardia per i servizi formativi e i servizi al lavoro e garantisce la sussistenza dei requisiti per mantenere tale accreditamento.

L'Ente potrà, previo preventivo accordo delle Parti sociali territoriali costituenti, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, etc.), secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.

L'Ente, **nell'area della sicurezza**, ha per scopo di contribuire all'attuazione delle disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, alla salute ed igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. L'Ente sviluppa servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria. Nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, effettua visite tecniche finalizzate a supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro: il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al Ccnl 1° luglio 2014 e s.m.i.

L'Ente svolge l'attività di asseverazione per le imprese edili ai sensi dei Decreti Legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008 e s.m.i., secondo le procedure stabilite dal Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale, con il rilascio del relativo attestato.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza, nel rispetto dei parametri per i costi di volta in volta stabiliti dagli accordi nazionali tra Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e da quelli territoriali tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle imprese stesse, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed in conformità con



gli orientamenti decisi dal Sistema Bilaterale delle Costruzioni a livello nazionale.

Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, nonché ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza, compatibili con le finalità dell'Ente.

**Le attività dell'Ente nelle due aree operative, formazione e sicurezza, sono strettamente integrate tra di loro.**

Per la loro realizzazione l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di Enti pubblici o privati e aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore, ai fini della perseguimento e mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti sperimentali, su indicazione delle Parti sociali territoriali costituenti, in materia di formazione e sicurezza.

#### **Art. 5 Strumenti per l'attività dell'Ente**

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- eventualmente anche delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Ccnl dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1, comma 1;
- previo accordo tra le Parti sociali territoriali costituenti, di Enti pubblici o Enti privati competenti in materia.

ESEM-CPT adotta il Codice Etico degli Enti bilaterali di cui al Protocollo nazionale sugli Organismi Bilaterali del 1° luglio 2014.

## **TITOLO II – ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO**

#### **Art. 6 Entrate**

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dai contratti e dagli accordi collettivi territoriali stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali; finanziamenti della Regione Lombardia connessi alle attività di ente accreditato nello svolgimento dei servizi formativi e dei servizi al lavoro;



f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti;

g) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all'art. 4, e saranno equamente ripartiti, per garantire la promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al Ccnl 1° luglio 2014 e s.m.i.

### **Art. 7 Prelevamenti e spese**

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

### **Art. 8 Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

## **TITOLO III – ORGANI DELL'ENTE**

### **Art. 9 Elenco degli Organi**

Sono organi dell'Ente:


- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci Revisori - Revisore unico

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali di indirizzo per l'Ente stipulati tra A.N.C.E. e Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, ad applicare quelli territoriali conclusi tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi.

### **Art. 10 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio, dei Sindaci Revisori o del Revisore unico, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni sono inopponibili all'Ente.



## Art. 11 Consiglio di amministrazione

### a) *Composizione*

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. 6 (sei) da Assimpredil Ance, la quale si riserva peraltro di stipulare eventuali specifici accordi con Organizzazioni territoriali datoriali artigiane maggiormente rappresentative delle province di competenza del ESEM-CPT, aderenti alle rispettive Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative, al fine di delegare a dette Organizzazioni territoriali la nomina di n. 1 (un) membro, di quelli di competenza di Assimpredil Ance;
- n. 6 (sei) congiuntamente da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, di cui all'art. 1 comma 1.

### b) *Durata dell'incarico*

Il Consiglio di amministrazione dura in carica **tre anni**.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E' data facoltà alle Organizzazioni designanti di sostituire i membri, per qualunque causa, anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

### c) *Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- 1) amministrare il contributo contrattuale delle province di competenza, ed ogni altra entrata e il patrimonio dell'Ente, e, in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;
- 2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio consuntivo dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza;
- 2 bis) sottoporre il bilancio consuntivo al vaglio di una Società di certificazione;
- 3) approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino l'Ente per valori omnicomprensivi superiori a **euro 150.000 (centocinquantamila)**, ivi compresi, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
- 4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- 5) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi da svolgere delle attività formative e per la sicurezza, con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati territorialmente, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Parti sociali territoriali costituenti

per



prima della sua approvazione. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano sarà trasmesso all'S.B.C., se costituito, ovvero, nelle more, agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT;

6) nominare eventualmente, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, un delegato di espressione datoriale e un delegato di espressione sindacale, per ciascuna delle due aree di cui all'art. 4 del presente Statuto;

7) assegnare alle due aree di competenza dell'Ente i budget annuali fino a concorrenza dei quali i Consiglieri delegati, ove nominati, sono tenuti a sviluppare le attività proprie delle aree di rispettiva competenza, come definite nel piano generale, ai sensi del successivo art. 16;

8) richiedere ai Consiglieri delegati di cui al punto 6), ove nominati, una relazione periodica sull'attività svolta, al fine di verificarne la congruità rispetto ai compiti affidati;

9) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui sia tenuto all'applicazione, secondo quanto indicato all'art. 1;

10) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari in quelli del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e rinunciare agli atti; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili;

11) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti idonei per il buon funzionamento dell'Ente;

12) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;

13) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza;

14) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di Presidenza;

15) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;

16) nominare il Direttore, su proposta del Comitato di Presidenza.

#### d) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente **una volta a bimestre** e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori/Revisore Unico.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite Posta Elettronica Certificata, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.


#### e) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di 9 dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese con almeno 8 voti favorevoli.

Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Direttore, in veste di Segretario. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.



## **Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza**

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati da Assimpredil Ance assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza assume, su designazione congiunta delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento temporaneo, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni dei lavoratori costituenti Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza.

Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:


- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività dell'Ente;
- c) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
- e) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali consulenti;
- f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- g) sovrintendere al lavoro dei Consiglieri delegati di cui al successivo art. 16, ove nominati.
- h) sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, su proposta del Direttore;
- i) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, assunzioni e licenziamenti.
- j) gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

## **Art. 13 Revisore unico - Collegio dei sindaci revisori**

L'Ente si avvale di un Revisore unico ovvero di un Collegio dei sindaci revisori.

*Composizione*

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a stylized 'per' on the left. The second is a vertical signature in the center. The third is a signature on the right, with a large 'A' above it. The page number '8' is located at the bottom right.



Il Revisore unico è designato da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in accordo tra loro, e deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente, ad istanza di una delle parti.

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da Assimpredil Ance, uno dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza in accordo tra loro, ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali costituenti di cui all'articolo 1 comma 1.

In mancanza dell'accordo sul Presidente del Collegio, la sua designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente, ad istanza di una delle parti.

I membri del Collegio sindacale così designati devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei sindaci revisori si riunisce ordinariamente **una volta al semestre** ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

#### a) *Compensi*

Al Revisore unico o ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

#### b) *Durata*

Il Revisore unico o i Sindaci durano in carica **un triennio** e possono essere riconfermati.

#### c) *Attribuzioni*

Il Revisore unico o i Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Revisore unico o il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Il Revisore unico o i Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

## TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

### Art. 14 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, all'infuori del Consiglio di amministrazione stesso, esclusivamente sulla base di titoli, esperienze professionali e competenze idonei.

per



Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è il capo del personale ed è responsabile degli uffici dell'Ente, da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute.

In particolare:

- a) predisporre l'organigramma e l'organico del personale, da sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva delibera ad opera del Consiglio di amministrazione;
- b) organizza e dirige il personale dell'Ente, sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, adotta i provvedimenti disciplinari conservativi relativi al personale, riferendone al Comitato di Presidenza e al Consiglio di amministrazione.
- c) coadiuva il Comitato di presidenza nella predisposizione del piano generale dell'attività dell'Ente;
- d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- e) sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, cura i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale delle attività;
- f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; se richiesto, assiste alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Le eventuali ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

#### **Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione**

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al Ccnl vigente dell'edilizia o al Ccnl per la formazione professionale ed alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal Ccnl del settore edile o dal Ccnl per la formazione professionale ove richiesto.

Quanto al Direttore, l'inquadramento prescelto potrà essere fino a quello di dirigente, con la relativa retribuzione.

#### **Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza**

Per il perseguimento dei propri fini, ESEM-CPT può avvalersi di quattro Consiglieri delegati, e precisamente un delegato di espressione datoriale e un delegato di espressione sindacale, per ciascuna delle due aree di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza sono nominati tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.



I Consiglieri delegati propongono al Consiglio di amministrazione azioni idonee al perseguimento degli scopi propri delle rispettive aree di competenza, al fine di contribuire alla elaborazione del piano generale delle attività dell'Ente da parte del Consiglio di amministrazione stesso.

I Consiglieri delegati sviluppano le iniziative approvate nel piano generale delle attività, nell'ambito del budget assegnato a ciascuna area e fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

Secondo la periodicità richiesta dal Consiglio di Amministrazione i Consiglieri delegati presentano al Consiglio di Amministrazione stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificarne la congruità con gli scopi e con i costi stimati.

#### **Art. 17 Obbligo di riservatezza**

I membri del Consiglio di amministrazione e i Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

#### **Art. 18 Amministrazione**

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, che è di norma indivisibile per tutta la durata dell'Ente, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra organizzazione, creata/e in favore della categoria edile con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, indicata concordemente dalle Parti sociali territoriali costituenti, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.



Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Parti sociali territoriali costituenti di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative ed in ambito di prevenzione e di sicurezza.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda tipo di riclassificazione, predisposta dal Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale, con l'obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio nazionali.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalle relazioni del Revisore unico o del Collegio dei Sindaci revisori (se nominato), del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

#### **Art. 20 Libri e scritture contabili**

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci revisori.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente, comprese quelle relative alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici regionali connessi all'accreditamento dell'ente per i servizi formativi ed i servizi al lavoro.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 21 Liquidazione**

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sentito il parere delle rispettive Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 30 giorni dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede l'Ente, ad istanza di una delle parti.



Le Organizzazioni di cui al precedente comma 1 determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione creata in favore della categoria edile con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, indicata concordemente dalle odierne parti sociali territoriali costituenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Art. 22 Modifiche dello Statuto**

Le modifiche dello Statuto sono approvate da Assimpredil Ance e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, quali Parti costituenti di cui all'art. 1 comma 1, su indicazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il parere tecnico delle rispettive Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono/ degli Organismi nazionali.

#### **Art. 23 Controversie**

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 comma 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle rispettive Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono, che decidono in via definitiva.

#### **Art. 24 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.



Katiuscia Labrella

